

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO**

*(Emanato con D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 81; modificato con D.R. n. 2449 del 28 ottobre 2010; pubblicato nel B.U. n. 89; modificato con D.R. n. 254 del 14 febbraio 2011 pubblicato nel B.U. n. 91; modificato con D.R. n. 2278 del 20 dicembre 2011, pubblicato nel B.U. n. 96)  
In vigore dall'A.A. 2009-2010*

### **Parte generale Artt. 1-39<sup>1</sup>**

#### **INDICE**

#### **TITOLO I - Organizzazione della Didattica**

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari**
- Art. 3 - Corsi di Laurea**
- Art. 4 - Corsi di Laurea Magistrale**
- Art. 5 - Corsi di Specializzazione**
- Art. 6 - Dottorati di ricerca**
- Art. 7 - Master universitari**
- Art. 8 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi**
- Art. 9 - Classi di Corsi di Studio**
- Art. 10 - Corsi di Studio interfacoltà ed interateneo**
- Art. 11 - Comitati per la Didattica**

#### **TITOLO II – Regolamentazione dell'attività didattica**

- Art. 12 - Progettazione dei Corsi di Studio**
- Art. 13 - Istituzione dei Corsi di Studio**
- Art. 14 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio**
- Art. 15 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio**
- Art. 16 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**
- Art. 17 - Crediti Formativi Universitari**
- Art. 18 - Riconoscimento dei crediti**
- Art. 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative**
- Art. 20 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative**
- Art. 21 - Ammissione a singoli insegnamenti**
- Art. 22 - Manifesto annuale degli studi**
- Art. 23 - Calendario didattico**
- Art. 24 – Valutazione della qualità delle attività didattiche**
- Art. 25 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa**
- Art. 26 - Orientamento e tutorato**
- Art. 27 - Osservatorio di Ateneo sulla didattica**

#### **TITOLO III - Studenti**

- Art. 28 - Frequenza ai Corsi di Studio. Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti**
- Art. 29 – Sospensione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi**
- Art. 30 - Abbreviazione degli studi**

---

<sup>1</sup> (Cfr. D.R. n. 571 del 24.04.2013)

**Art. 31 - Tutela dei diritti degli studenti**

**Art. 32 - Esami e verifiche del profitto**

**Art. 33- Conferimento dei titoli**

**Art. 34 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**

#### **TITOLO IV - Docenti**

**Art. 35 - Doveri didattici dei docenti**

**Art. 36 - Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative**

#### **TITOLO V - Norme finali e transitorie**

**Art. 37 - Emanazione del Regolamento didattico di Ateneo**

**Art. 38 - Modifiche**

**Art. 39 - Disposizioni transitorie e finali**

### **TITOLO I – Organizzazione della Didattica**

#### **Art 1**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, come individuati dal D.M. 270/04 e successivi decreti attuativi;
- b) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master universitario, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;
- c) per Classe di appartenenza dei Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, individuato da uno o più decreti ministeriali;
- d) per Settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- e) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- f) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- g) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Studio è finalizzato;
- h) per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- i) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- m) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente, per scelta individuale, o su indicazione della Facoltà di appartenenza, è tenuto a sostenere per conseguire il relativo titolo;
- n) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti sugli aspetti organizzativi dei Corsi, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento.

## **Art. 2**

### **Offerta didattica e Titoli di studio universitari**

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) Laurea (L)

b) Laurea Magistrale (LM)

2. L'Università rilascia altresì il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR), i Master universitari di I e di II livello.

3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni specifiche, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

4. L'Università può prevedere, inoltre, attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, ai sensi dell' art. 6 della Legge n. 341/90, al termine dei quali sono rilasciati specifici attestati.

5. Sulla base di apposite convenzioni con altre istituzioni accademiche italiane e straniere, l'Università può rilasciare titoli congiunti. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri, o con istituzioni ad essi assimilabili, la durata dei Corsi di Studio ed i criteri generali della loro organizzazione possono essere variamente determinati, anche in deroga al comma 7 del presente articolo, in relazione alla normativa dell'Unione Europea. Il diploma relativo al titolo congiunto riporta necessariamente la denominazione e il logo delle istituzioni che lo rilasciano e può essere redatto in altra lingua, oltre a quella italiana. Lo schema di diploma è parte integrante della convenzione stipulata per il rilascio del titolo congiunto.

6. L'Università rilascia, a quanti hanno conseguito la Laurea, la Laurea Specialistica/Magistrale e il Diploma di Specializzazione, a partire dall'a.a. 2004/2005, come Supplemento al Diploma, un attestato in lingua italiana e in lingua inglese, che riporta, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. L'attestato è rilasciato in modo automatico senza ulteriori spese per lo studente.

7. Tipologia, durata, numero dei crediti (CFU) necessari e criteri generali per l'organizzazione dei diversi Corsi di Studio sono definiti in conformità alla normativa vigente e sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei relativi Corsi, deliberati dalle rispettive Facoltà ai sensi dell' articolo 16 comma 3.

8. Il Senato Accademico assume le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Università di Siena, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e facendo riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale, anche in rapporto al territorio.

9. Il Senato Accademico assicura la revisione periodica dell'elenco dei Corsi di Studio attivati e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti, previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10. L'elenco dei Corsi di Studio istituiti presso l'Università degli Studi di Siena e i relativi ordinamenti didattici sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

## **Art. 3**

### **Corsi di Laurea**

1. La Laurea si consegue al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

2. Il conseguimento della Laurea attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei descrittori adottati in sede europea per i titoli di primo livello.

3. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
4. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, nonché all'esercizio delle attività professionali regolamentate nell'osservanza della normativa nazionale e delle disposizioni dell'Unione Europea.
5. Per conseguire la Laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.
6. Per il conseguimento della Laurea è prevista una prova finale, le cui modalità sono stabilite nel Regolamento Didattico del singolo Corso di Studio.
7. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

#### **Art. 4**

##### **Corsi di Laurea Magistrale**

1. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.
2. Il conseguimento della Laurea Magistrale attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei descrittori adottati in sede europea per i titoli di secondo livello.
3. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
4. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.
5. Per conseguire la Laurea Magistrale, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico Ordinamento didattico comprensivi di quelli relativi alla prova finale.
6. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è di cinque o di sei anni, previo conseguimento, rispettivamente, di 300 o 360 CFU, previsti dallo specifico Ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale.
7. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

#### **Art. 5**

##### **Corsi di Specializzazione**

1. Il Diploma di Specializzazione si consegue al termine del Corso di Specializzazione.
2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati nel Regolamento delle Scuole di Specializzazione.

#### **Art. 6**

##### **Dottorati di ricerca**

1. Il Dottorato di ricerca si consegue al termine del Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca.
2. Il Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
3. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è disciplinato, in osservanza della normativa vigente, dallo specifico Regolamento di Ateneo.

## **Art. 7**

### **Master universitari**

1. L'Università attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali, rilascia i Master di I e di II livello.
2. Sono considerati corrispondenti ai Master di II livello, i "Master Scientifico-Culturali" (MSC) che possono essere previsti, su proposta del Collegio dei Docenti, nell'ambito delle Scuole/Corsi di Dottorato di Ricerca e che, su delibera del medesimo, possono essere rilasciati al termine del primo anno a coloro che, avendo conseguito almeno 60 CFU, decidono di interrompere il Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca..
3. I Master di cui al presente articolo sono disciplinati nel Regolamento sui Master universitari dell'Ateneo.

## **Art. 8**

### **Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi**

1. L'Università, prevede, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 341/90, l'attivazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di:
  - a) corsi di orientamento degli studenti;
  - b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.
2. L'Università può altresì attivare:
  - a) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - b) corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro ;
  - c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

## **Art 9**

### **Classi di Corsi di Studio**

1. Le Classi dei Corsi di Studio vengono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
2. L'Università può prevedere l'istituzione di più Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe, aventi identico valore legale.
3. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di Laurea afferenti alla medesima Classe, qualora le attività formative dei rispettivi Ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 CFU.
4. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla medesima Classe, qualora le attività formative dei rispettivi Ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 CFU.
5. Tutti gli iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla medesima Classe o a gruppi affini di essi, così come previsti dal comma 6, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.
6. Sono considerati affini i Corsi di Laurea di una stessa Classe. Con specifica delibera del Senato Accademico, da recepire negli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, possono essere definiti distinti gruppi di affinità, valendo in tal caso, solo all'interno di ognuno di essi, l'obbligo di condividere 60 CFU comuni.
7. L'Università può prevedere l'istituzione di un Corso di Studio appartenente a due Classi differenti, purché l'Ordinamento didattico del Corso soddisfi i requisiti di ambedue le Classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la Classe nella quale intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può, comunque, modificare la sua scelta,

purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al 3° anno per i Corsi di Laurea e al 2° anno per i Corsi di Laurea Magistrale.

#### **Art. 10**

##### **Corsi di Studio interfacoltà ed interateneo**

1. I Corsi di Studio interfacoltà possono essere istituiti mediante accordi fra diverse Facoltà dell'Ateneo.
2. I Corsi di Studio interateneo possono essere istituiti mediante convenzioni tra diversi Atenei italiani e stranieri, anche in vista del rilascio di titoli congiunti, di cui all' art. 2, comma 5.
3. Gli accordi e le convenzioni disciplinano la gestione delle carriere degli studenti, la responsabilità amministrativa dei corsi e le modalità di rilascio del titolo di studio.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interfacoltà e interateneo determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento.

#### **Art. 11**

##### **Comitati per la Didattica**

1. I Comitati per la Didattica sono organi paritetici di docenti e di studenti, composti da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri.
2. I docenti sono nominati dal Consiglio di Facoltà tra i propri membri, con le modalità previste dal Regolamento didattico di Facoltà.
3. Gli studenti sono eletti ai sensi del "Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Ateneo".
4. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non venga nominata (in tutto o in parte) ai sensi dei commi precedenti, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato, sentiti, rispettivamente, i Presidi interessati ed il Consiglio studentesco.
5. I Comitati per la Didattica sono di norma costituiti per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale. In casi particolari, i Regolamenti Didattici di Facoltà possono, tuttavia, prevedere motivatamente la costituzione di Comitati per la Didattica accorpati.
6. I Comitati per la Didattica, in particolare:
  - a) provvedono all'organizzazione ed al coordinamento dell'attività didattica, ivi compresa la predisposizione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche;
  - b) esprimono parere obbligatorio sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative previste nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e gli specifici obiettivi formativi programmati. In caso di parere non favorevole, valgono le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.M. n. 270/04;
  - c) controllano l'efficacia e la coerenza del progetto formativo e la qualità della didattica, avvalendosi, in particolare, dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti nonché delle previste relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo in merito alla sussistenza dei requisiti necessari;
  - d) esaminano ed approvano i piani di studio degli studenti, secondo criteri di coerenza rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Studio;
  - e) definiscono le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi all'ammissione
  - f) esaminano ed approvano le richieste di trasferimento degli studenti e procedono al riconoscimento dei crediti acquisiti, nonché degli studi compiuti all'estero;
  - g) propongono alle Facoltà l'assegnazione ai docenti dei compiti didattici ed esercitano il controllo sul rispetto dei relativi obblighi;
  - h) predispongono e coordinano le attività relative all'orientamento e al tutorato;
7. Il Consiglio di Facoltà può delegare ai Comitati per la Didattica ulteriori funzioni.

## **TITOLO II – Regolamentazione dell'attività didattica**

### **Art. 12**

#### **Progettazione dei Corsi di Studio**

1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di Studio, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario.
2. La progettazione di un nuovo Corso di Studio compete alla Facoltà. A tale scopo, il Consiglio di Facoltà costituisce un Comitato ordinatore per ogni nuovo Corso di Studio o per ciascuna classe dei nuovi Corsi di Studio.
3. Il Comitato ordinatore è un organo composto da almeno tre docenti e da almeno un rappresentante degli studenti; i docenti sono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside. La componente studentesca è nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio medesimo. Il Comitato ordinatore elegge, fra i docenti che lo compongono, il Presidente.
4. Il Comitato ordinatore sovrintende a tutte le attività necessarie per la progettazione, istituzione e funzionamento del nuovo Corso di studio, fino alla costituzione del relativo Comitato per la Didattica.

### **Art. 13**

#### **Istituzione dei Corsi di Studio**

1. L'istituzione di un Corso di Studio è proposta da una o più Facoltà, e approvata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.
2. Per l'istituzione di nuovi Corsi di Studio sono necessari la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento delle Università Toscane.
3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 15, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione del Corso di Studio è disposta con decreto del Rettore.
5. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

### **Art. 14**

#### **Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio**

1. I Corsi di Studio, istituiti ai sensi dell'art. 13, sono attivati con delibera del Senato Accademico su proposta delle Facoltà interessate, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attivazione dei Corsi di Studio, di cui al precedente comma, è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
3. La disattivazione del Corso di Studio è deliberata dal Senato Accademico al venir meno dei requisiti previsti per l'attivazione.

4. In caso di disattivazione di un Corso di Studio, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti al Corso, di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.

#### **Art. 15**

##### **Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. L'Ordinamento didattico di un Corso di studio è dato dall'insieme di norme che regolano il corso medesimo; esso è predisposto dalla Facoltà nel rispetto dei decreti ministeriali di riferimento, approvato dal Senato Accademico e sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero che, in assenza di rilievi, autorizza il Rettore ad emettere il relativo decreto di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo. Eventuali modifiche di ordinamento didattico soggiacciono alla medesima procedura.

2. L'Ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei decreti ministeriali delle Classi di Corso di Studio di riferimento, determina:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, indicando la relativa Classe di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli - per quanto riguarda quelle di base e caratterizzanti - ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

#### **Art. 16**

##### **Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti didattici.

2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio fissa:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, e delle competenze e abilità da acquisire, con l'indicazione, ove possibile, dei profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e con l'eventuale articolazione in moduli;
- c) per ogni insegnamento, gli obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità di verifica della preparazione;
- e) per le attività a scelta dello studente, i CFU previsti, la tipologia delle attività formative utilizzabili e le relative modalità di verifica necessarie per l'acquisizione dei CFU;
- f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati di stages, tirocini e periodi di studio all'estero con l'indicazione dei relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- n) le disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;



q) l'indicazione del numero massimo dei CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse che non può, comunque, essere superiore a 30 per le Lauree e Lauree Magistrali a ciclo unico, e a 20 per le Lauree Magistrali;

3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Comitato per la Didattica interessato, e approvati dal Senato Accademico. Il Consiglio di Facoltà può apportare al progetto di Regolamento predisposto dal Comitato per la Didattica le modifiche ritenute necessarie o affidare al Comitato per la Didattica il compito di presentare una nuova proposta.

4. Le Facoltà assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

## **Art. 17**

### **Crediti Formativi Universitari**

1. Al credito formativo universitario (CFU), corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti, salva diversa disposizione dei Regolamenti dei Corsi di Studio. La quantità annua non può comunque eccedere 75 crediti.

3. La quota dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento didattico. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti da conseguire in tempi determinati per la prosecuzione degli studi, diversificato per studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno o parziale.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio delle lauree magistrali a normativa U.E. dovranno prevedere almeno un punto di sbarramento nel percorso di studio, fissando un numero minimo di crediti al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente; la verifica dei crediti non potrà comunque essere fatta oltre il 31 dicembre.

## **Art. 18**

### **Riconoscimento dei crediti**

1. Il Senato Accademico, con apposita delibera, può determinare criteri generali per il passaggio di corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso ateneo, anche sulla base di intese tra Facoltà.

2. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.

3. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Studio ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, l'Ateneo assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di destinazione, ivi compreso l'eventuale ricorso a colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Tali modalità di verifica per la determinazione dei CFU da

riconoscere allo studente, anche a carattere interdisciplinare, sono disposte dal competente Comitato per la Didattica.

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di Studio di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza stesso risulta formalmente accreditato.

5. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, compete al Comitato per la didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento Didattico e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

6. Il Comitato per la Didattica competente può riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al comma 3.

7. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio deve essere esplicitamente indicato il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse, che non potrà comunque essere superiore a 30 CFU per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, a 20 per i Corsi di Laurea Magistrale. Il riconoscimento è deliberato dai competenti Comitati per la Didattica solo in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazione, entro i limiti fissati. Il riconoscimento è limitato ad attività post-secondarie che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, ed è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio da parte dei Comitati per la Didattica competenti. Non potranno essere riconosciuti crediti formativi per conoscenze acquisite nell'ambito di attività di orientamento svolte dalle Facoltà e destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, essendo tali attività finalizzate al consolidamento delle competenze all'ingresso.

8. Il Senato Accademico delibera, su proposta del Centro Linguistico d'Ateneo, quali siano le certificazioni internazionali di competenza linguistica ammissibili ai fini del riconoscimento dei relativi CFU e quanti CFU debbano essere riconosciuti per ognuno dei livelli di competenze stabiliti dal Consiglio d'Europa.

## **Art. 19**

### **Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative**

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, oltre ai corsi di insegnamento ufficiali che terminano con il superamento delle relative prove di esame, possono prevedere l'attivazione delle altre attività formative di cui all'art. 1, lettera i). Per ciascuna di tali devono essere indicati :

- a) l'afferenza, ove prevista, a uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) l'appartenenza alle tipologie di base, caratterizzanti, affini e integrative o altre, e, per le attività di base o caratterizzanti, l'ambito disciplinare nel quale l'attività ricade;
- c) l'assegnazione di crediti formativi;
- d) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

2. I Regolamenti didattici possono prevedere altresì stage e tirocini con assegnazione di crediti da attribuire anche in relazione alla sola frequenza.

3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti. I corsi di insegnamento possono essere tenuti in lingua straniera, in particolare quella inglese.

4. L'Università garantisce l'attribuzione, a ciascun insegnamento attivato, di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli integrati. Nel caso di insegnamenti integrati, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

5. In ciascun Corso di Laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del DM 270/2004, in ragione della loro natura e specificità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

6. In ciascun Corso di Laurea Magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del DM 270/2004, in ragione della loro natura e specificità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

7. Il Comitato per la Didattica può proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le caratteristiche di tali corsi e la disponibilità di adeguate aule e/o di altre strutture necessarie per la didattica. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio, è compito del Comitato per la Didattica verificare che i programmi e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

9. Il Comitato per la Didattica può altresì proporre al Consiglio di Facoltà che le attività formative per le quali è previsto l'utilizzo di specifiche strutture vengano svolte in più turni, organizzati secondo criteri definiti al fine di consentire a tutti gli studenti un efficace apprendimento. Il Consiglio di Facoltà delibera sull'attivazione delle attività formative reiterate in più turni e sui criteri di suddivisione degli studenti, verificando annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, che il numero e l'organizzazione dei turni rispondano ad effettive esigenze didattiche.

## **Art. 20**

### **Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative**

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea e ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Tenuto anche conto delle indicazioni formulate al riguardo dal Senato Accademico, gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di 2° grado, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Se la verifica non è positiva, i Comitati per la didattica competenti indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le Facoltà possono prevedere, su proposta del Comitato per la Didattica, attività formative integrative.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di ammissione che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale determinano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione, con riferimento sia a determinate Classi di laurea sia a specifiche competenze certificate dalla acquisizione di un numero determinato di CFU in specifici settori scientifico disciplinari. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 7.

7. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale definiscono le modalità delle prove per la verifica della preparazione personale degli studenti ai fini dell'ammissione, anche tenuto conto delle indicazioni formulate al riguardo dal Senato Accademico. Le modalità ed i contenuti delle prove della verifica per la preparazione personale per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale devono essere adeguatamente pubblicizzati ed in ogni caso resi noti tempestivamente agli interessati. Il calendario delle prove di ammissione deve essere organizzato dalle Facoltà in tempo utile per garantire agli studenti ammessi l'iscrizione entro i termini deliberati dal Senato Accademico.

8. L'ammissione ai Corsi di Specializzazione e l'ammissione ad un Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti di Ateneo.

9. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, le modalità di riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di Studio, sono deliberate dal Senato Accademico, sentite le Facoltà interessate.

## **Art. 21**

### **Ammissione a singoli insegnamenti**

1. E' consentito agli studenti universitari iscritti presso Università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti svolti in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun Corso di Studio dell'Università, ma che, in

presenza di idoneo titolo di accesso agli studi universitari, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera lavorativa, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. L'iscrizione ai suddetti corsi è possibile in qualsiasi momento dell'anno accademico, purché avvenga prima dell'inizio del periodo didattico in cui i singoli corsi sono tenuti. Chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma può conseguire al massimo 30 CFU in ciascun anno accademico.

3. Possono essere ammessi a seguire singoli insegnamenti attivati in Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dei CFU conseguiti, i laureati che abbiano la necessità di superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della Laurea, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a Lauree Magistrali o, ove previsto, a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non vale la limitazione di cui al precedente comma 2.

## **Art. 22**

### **Manifesto annuale degli studi**

1. L'Università pubblica ogni anno, entro il mese di luglio, il Manifesto annuale degli studi, recante le modalità, i termini, e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di Studio attivati. Il Manifesto indica parimenti le modalità utili al rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

## **Art. 23**

### **Calendario didattico**

1. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà conformemente alle regole stabilite dal Senato Accademico.
2. I Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Studio stabiliscono l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici.
3. L'anno accademico ha inizio il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.
4. Attività propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi, in periodi diversi da quelli indicati al comma 3, previa specifica delibera dei singoli Consigli di Facoltà adottata nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni del Senato Accademico.

## **Art. 24**

### **Valutazione della qualità delle attività didattiche**

1. L'Ateneo si dota di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

## **Art. 25**

### **Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa**

1. L'Ateneo assicura il rispetto dei necessari requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati in merito alle caratteristiche dei Corsi di Studio, agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate.
2. Le informazioni sui corsi di studio e sugli insegnamenti e le altre attività formative attivate sono rese disponibili nella Banca dati dell'Offerta Formativa Pubblica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, anche attraverso la predisposizione dei siti internet dell'Ateneo. L'aggiornamento annuale dei siti internet dell'Ateneo deve essere effettuato entro la data di apertura delle iscrizioni, con riferimento ai corsi di studio; prima dell'inizio delle relative attività

didattiche, e comunque non oltre il 31 ottobre, con riferimento agli insegnamenti e alle altre attività formative.

3. Il Senato Accademico definisce i contenuti, i termini e le modalità con cui le Facoltà devono rendere disponibili le informazioni relative ai corsi di studio, agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate, al fine di assicurare il pieno rispetto dei requisiti di trasparenza ed una efficace pubblicità dell'offerta formativa anche a livello internazionale.

#### **Art. 26**

##### **Orientamento e Tutorato**

1. L'Ateneo promuove attività di orientamento e di tutorato in ingresso, in itinere e in uscita.

2. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, attività di orientamento rivolte agli studenti dei medesimi istituti, per una adeguata informazione sui Corsi di Studio universitari offerti dall'Ateneo.

3. L'Ateneo organizza attività di orientamento e tutorato per gli studenti iscritti, mirata all'informazione sui percorsi formativi, sui servizi e benefici a favore degli studenti, al fine di assisterli lungo tutto il processo formativo universitario.

4. L'Ateneo organizza, inoltre, attività di orientamento rivolte a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne la prosecuzione nel processo formativo e/o l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

5. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate dai relativi Regolamenti e sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

#### **Art. 27**

##### **Osservatorio di Ateneo sulla didattica**

1. E' istituito l' Osservatorio di Ateneo sulla Didattica.

2. L'Osservatorio di Ateneo sulla Didattica è coordinato dal Rettore o da un suo delegato ed è costituito da una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà e un uguale numero di studenti, designati dal Consiglio Studentesco.

3. Il Senato Accademico determina il numero dei componenti e la durata in carica.

4. L'Osservatorio di Ateneo sulla Didattica, anche su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai Corsi di Studio, volte a migliorare la qualità della didattica.

### **TITOLO III - Studenti**

#### **Art. 28**

##### **Frequenza ai Corsi di Studio. Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti.**

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di Studio che ne disciplinano altresì i criteri e le modalità di verifica.

2. Le Facoltà possono prevedere la realizzazione di attività formative secondo modalità organizzative appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale, agli studenti lavoratori e/o agli studenti fuori corso. Tali modalità sono previste dai Regolamenti didattici di Facoltà e possono consistere in: corsi di insegnamento secondo orari compatibili con la condizione degli studenti (e degli studenti lavoratori in particolare); corsi di recupero concentrati in particolari periodi dell'anno, del mese o della settimana; strumenti di autoapprendimento e attività di tutorato.

3. Lo studente si considera a tempo parziale quando partecipa alle attività didattiche e consegue i crediti relativi alle attività formative previste per ciascun anno di corso, in due anni accademici, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. Lo studente esprime l'opzione al momento dell'iscrizione. La scelta si intende valida per due anni accademici - nel secondo dei quali lo studente risulta iscritto come ripetente - ferma restando la facoltà dello studente di optare per il tempo pieno all'atto del perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Al fine di

agevolare la scelta dello studente, il Comitato per la Didattica predispone forme specifiche di tutorato.

4. Lo studente lavoratore è colui che svolge attività lavorativa a qualunque titolo e dimostra tale condizione, documentandola adeguatamente al momento dell'iscrizione o in un momento successivo.

5. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito, entro la durata prevista del Corso di Studio, il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

6. Lo studente fuori corso che non abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza non ha diritto alle facilitazioni in materia di esami previste dall'Art. 32, comma 11.

7. Lo studente si considera ripetente nel caso di cui al comma 3 del presente articolo e nel caso dei Corsi di Studio a normativa UE che fissano un numero minimo di crediti al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente. In tal caso la verifica dei crediti dovrà essere fatta non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 29**

### **Sospensione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi.**

1. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Per il periodo di sospensione degli studi, lo studente non paga le tasse, ma non può sostenere alcuna prova di esame. Al termine del periodo di sospensione, lo studente si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.

2. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio. Gli iscritti ai corsi per il conseguimento di Master Universitari e ai/alle Corsi/Scuole di Dottorato di Ricerca non possono essere iscritti contemporaneamente ad un Corso di Studio, nonché ad un altro Dottorato di Ricerca o ad un altro Master universitario. In caso di contemporaneità, lo studente decade dal Corso al quale si è iscritto successivamente. E' comunque garantito il diritto dello studente di chiedere l'interruzione della carriera relativa alla prima iscrizione per l'intera durata del secondo Corso di Studio scelto.

3. Lo studente che non consegue CFU per un periodo pari a 5 anni, decorrenti dalla data dell'ultima verifica del profitto conclusasi con l'acquisizione di CFU, è dichiarato decaduto. Lo studente decaduto può riattivare la carriera. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del presente Regolamento.

4. Lo studente può rinunciare agli studi. Lo studente rinunciatario può riattivare la carriera nello stesso o in altro Corso di Studio; in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del presente Regolamento. In caso di rinuncia ad un corso di studi ad accesso programmato, la facoltà di riattivare la carriera è consentita a condizione che esistano posti disponibili - in caso di più domande, secondo il loro ordine di arrivo - e che la struttura didattica competente dichiari che le modalità e i contenuti della prova di ammissione già sostenuta siano equipollenti a quelli vigenti al momento della riattivazione.

5. Nel caso di studente dichiarato decaduto in altra sede o che abbia effettuato la rinuncia agli studi presso altra sede, ai crediti riconosciutigli dal Comitato per la Didattica, si applica l'art. 18, comma 5.

## **Art. 30**

### **Abbreviazione degli studi.**

1. La contrazione della durata normale dei corsi, entro i limiti di cui all'Art. 17, comma 2, è ottenibile su domanda e può essere riconosciuta dal competente Comitato per la didattica in

presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato. Tale disposizione non si applica ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico regolati dalla normativa UE.

2. La contrazione della durata normale dei corsi è, inoltre, possibile in presenza di CFU riconosciuti dal competente Comitato per la didattica per attività pregresse.

### **Art. 31**

#### **Tutela dei diritti degli studenti.**

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituita la figura del Difensore Civico degli studenti disciplinata da apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio Studentesco.

2. Il Difensore Civico è indipendente e inamovibile per la durata dell'incarico.

3. Gli studenti possono ricorrere al Difensore Civico per segnalare disfunzioni e irregolarità, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.

### **Art. 32**

#### **Esami e verifiche del profitto**

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che comportano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti o pratici), la cui votazione viene espressa in trentesimi con eventuale lode, o nel superamento di altre prove individuate nei Regolamenti di Corso di Studio, che si risolvono in un riconoscimento di idoneità da riportare nel libretto personale dello studente.

2. I criteri per la composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le altre forme di verifica, sono stabiliti dai Regolamenti Didattici di Facoltà, nel rispetto del disposto di cui alle lettere a) e b):

a) la commissione è presieduta dal titolare dell'insegnamento o, in caso di impedimento, da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal Regolamento Didattico di Facoltà;

b) per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed è presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal Regolamento Didattico di Facoltà. Il titolare o i titolari dell'insegnamento sono responsabili dell'accertamento della preparazione dello studente.

3. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica (ad esempio stages e tirocinii) sono affidate ad un tutor individuato secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

4. Gli esami di profitto in forma orale sono pubblici.

5. Ciascun insegnamento prevede una o più prove valutative di verifica in itinere, salvo i casi in cui i Comitati per la Didattica, sentiti i Docenti interessati le ritengano non necessarie.

6. I criteri di valutazione sono definiti dai titolari degli insegnamenti e resi pubblici nel rispetto dei requisiti di trasparenza. Le prove in itinere non comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari.

7. I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.

8. In relazione all'organizzazione didattica, il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce il numero di sessioni d'esame da effettuare nel corso di un anno, rispettando in ogni caso il principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami.



9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate non meno di tre e non più di quattro sessioni ordinarie di esame. E' obbligatoria una sessione di esame alla fine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito ed una nel periodo di silenzio didattico di settembre.
10. Per ciascuna sessione sono previsti almeno due appelli, a distanza, di norma, di almeno due settimane. Il Comitato per la Didattica coordina le date degli appelli, verificando che, nella sessione obbligatoria di fine periodo didattico, le date degli appelli degli insegnamenti relativi non si sovrappongano.
11. Per gli studenti lavoratori e fuori corso le sessioni di fine periodo didattico devono prevedere almeno tre appelli.
12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
13. L'esame, in qualunque modalità sia svolto, si conclude con la registrazione del voto nel verbale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione. Nel caso di verbalizzazione elettronica degli esami, il verbale deve essere firmato digitalmente dal solo Presidente della Commissione.
14. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non vengono riportati nel curriculum di studi complessivo utilizzato per la valutazione finale e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.
15. Alla conclusione di ciascun appello, i registri degli esami debbono essere riconsegnati entro 24 ore al competente Ufficio di Segreteria, a cura del Presidente della commissione.
16. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere tutti gli esami previsti dal suo piano di studio nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio. Qualora lo studente sostenga esami al di fuori di quelli previsti nel suo piano di studi, i corrispondenti crediti formativi risultano comunque acquisiti e possono essere riconosciuti o fra le attività formative a libera scelta dello studente o come crediti in sovrannumero, secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche competenti. Non possono invece essere riconosciuti crediti formativi qualora l'esame sia stato sostenuto in difetto dei requisiti di propedeuticità o delle attestazioni di frequenza.
17. Lo studente può reiterare nella stessa sessione una prova di esame non superata.

### **Art. 33**

#### **Conferimento dei titoli**

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il calendario delle sessioni delle prove finali, nonché i criteri per la composizione delle commissioni e le modalità di svolgimento.
2. La nomina delle commissioni delle prove finali compete al Preside.
3. La votazione finale è in ogni caso espressa in centodecimi con eventuale lode, qualunque sia il numero dei commissari. Il numero di questi, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni normative, non può comunque essere inferiore a tre per la prova finale dei corsi di studio che conferiscono il titolo di dottore e inferiore a cinque per la prova finale dei corsi di studio che conferiscono il titolo di dottore magistrale.
4. Possono far parte della commissione, purché in numero non superiore al venti per cento dei componenti, cultori della materia designati dai Comitati per la Didattica sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.
5. I Regolamenti Didattici di Facoltà determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta in lingua straniera.
6. La prova finale è pubblica.

### **Art. 34**

#### **Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi.
2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità.
3. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi .
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza si avrà cura di perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonché il suo riconoscimento in termini di CFU spettano al competente Comitato per la Didattica.

### **TITOLO IV - Docenti**

#### **Art. 35**

##### **Doveri didattici dei docenti**

1. Le Facoltà, su proposta dei Comitati per la Didattica, assegnano ai singoli docenti i rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, in base alle esigenze di una adeguata copertura dell'offerta didattica e nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari.
2. Nell'assegnazione dei compiti didattici differenziati da parte della Facoltà, l'attività svolta nei Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca non potrà essere superiore al 40%. Il Senato Accademico può autorizzare eventuali eccezioni su proposta motivata e adeguatamente documentata della Facoltà.
3. Per ogni professore è prevista l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica frontale, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata, che varia in ragione della specifica normativa vigente al momento della entrata in ruolo e del regime di impegno prescelto.
4. Ciascun docente deve essere disponibile ad assegnare un certo numero di tesi, per i Corsi di Studio che le prevedano, sulla base di criteri e procedure fissati dai Regolamenti didattici di Facoltà.

#### **Art. 36**

##### **Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative**

1. Ogni docente è tenuto, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà, a trasmettere ai Centri di Servizio di Facoltà il programma di ogni insegnamento che gli è stato attribuito per compito didattico, affidamento, o contratto. Tale programma deve essere redatto in italiano e in inglese e contenere obbligatoriamente tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative ai fini della redazione del Supplemento al Diploma, di cui all'art. 2, comma 6.
2. Ogni docente deve assicurare, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, autonomamente fissata dai Regolamenti didattici di Facoltà, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti deve in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dai Centri Servizi delle strutture didattiche.
3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata al

Presidente del Comitato per la Didattica ed agli studenti. Un docente può essere sostituito solo da un altro docente. In casi di assenze prolungate, il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, dovrà provvedere nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facoltà, alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

4. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, annotando l'attività svolta. Nel Registro vanno indicate anche le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti, i quali dovranno apporre la propria firma. Il Registro dovrà essere consegnato al Preside entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo didattico previo visto del Presidente del Comitato per la Didattica.

5. Ciascun docente è tenuto ad assicurare che venga effettuata la valutazione del proprio insegnamento da parte degli studenti, secondo quanto stabilito nelle Linee guida elaborate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. La data della somministrazione dei questionari di valutazione deve essere riportata nel registro delle lezioni.

6. Entro il 15 Ottobre di ogni anno, il docente è tenuto a riconsegnare al competente ufficio della amministrazione centrale il foglio riepilogativo di tutte le attività didattiche relative all'anno accademico precedente.

7. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6, gli obblighi di cui ai precedenti commi si applicano anche ai titolari di contratto di insegnamento.

## **TITOLO V - Norme finali e transitorie**

### **Art. 37**

#### **Emanazione del Regolamento Didattico d'Ateneo**

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione. I soggetti e le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2009-2010.

2. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di Studio istituiti o trasformati, attivati e disciplinati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei successivi decreti attuativi.

### **Art 38**

#### **Modifiche**

1. Su richiesta di una o più Facoltà, del Senato Accademico, dell'Osservatorio di Ateneo sulla Didattica o di propria iniziativa, il Rettore trasmette proposte di modifica del presente articolato alle Facoltà e all'Osservatorio di Ateneo sulla Didattica, assegnando un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in ordine all'approvazione delle proposte stesse.

2. Esaurito l'iter per il prescritto controllo ministeriale di legittimità e di merito, le modifiche del presente Regolamento vengono recepite in apposito Decreto Rettorale, ed entrano in vigore nell'anno accademico successivo.

### **Art. 39**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi Ordinamenti didattici, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. L'Ateneo disciplina altresì la facoltà, per tali studenti, di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio soggetti ai nuovi ordinamenti, in soprannumero rispetto all'eventuale programmazione degli accessi. Ai fini

dell'opzione, i Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio determinano le corrispondenze in CFU delle attività formative e degli insegnamenti previsti dai precedenti Ordinamenti con il curriculum previsto dal nuovo Ordinamento.

2. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo Ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze fissate annualmente nel Manifesto degli studi.

3. Gli studenti iscritti ad un Corso di Studio con Ordinamento didattico precedente il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 possono sostenere i relativi esami fino al 30 aprile 2013. Dopo tale data, gli studenti che, oltre alla discussione della tesi, risultassero ancora in difetto di esami, potranno conseguire il titolo solo in un Corso di Studio del nuovo Ordinamento.

4. Ai Corsi di Studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti Ordinamenti solo in quanto compatibili.

5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nello Statuto e nella normativa nazionale e comunitaria di riferimento.